REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2011 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2011

che fissa, per la campagna di pesca 2012, i prezzi d'orientamento e i prezzi unionali alla produzione di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, dispone che il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le misure relative alla fissazione dei prezzi.

(2) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ([1]), dispone che per ogni campagna di pesca vengano fissati i prezzi d'orientamento e i prezzi unionali alla produzione allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca.

(3) Spetta al Consiglio fissare i prezzi d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 e i prezzi unionali alla produzione per i prodotti di cui all'allegato III dello stesso regolamento.

(4) In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire, secondo le specie, i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 2012.

(5) È opportuno fissare il prezzo unionale alla produzione per uno dei prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 e calcolare i prezzi alla produzione per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus* ([2]).

(6) In base ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno fissare il prezzo alla produzione per la campagna di pesca 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012, i prezzi d'orientamento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012, i prezzi unionali alla produzione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

([1]) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

([2]) GU L 144 del 31.5.2006, pag. 15.